

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

A CHI SPETTA

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.

DECORRENZA

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

REQUISITI

Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.

La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'AGO.

I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo o uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In questo caso, quindi, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia, l'interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l'età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.

I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:

- Gruppo Ballo;
- Gruppo Cantanti Orchestrali;
- Gruppo Attori Conduttori;
- Gruppo Sportivi Professionisti.

Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Mandato/privacy/adesione AISOP/Delega Inps per trattenute sindacali
- Documento di identità, tessera sanitaria del richiedente, cellulare e-mail
- Stato civile del richiedente con data (se coniugato anche la tessera sanitaria del coniuge; se separato o divorziato anche la sentenza con omologa)
- Estratto conto contributivo/ecocert
- Redditi del Richiedente e del coniuge (compresi quelli esteri)
- Verbale di Invalidità Civile del richiedente (se presente)
- Ultimo giorno di lavoro e/o decreto collocamento a riposo e/o dimissioni
- Iban (se postale anche il frazionario)
- Data decorrenza Pensione

Altra documentazione necessaria, solo in casi specifici:

- Pensione Precoci/Ape Sociale/Opzione Donna/Lavori Gravosi
-- Certificazione al diritto
- Pensione di Vecchiaia per invalidità/Pensione Inabilità
-- Certificato SS03
- Pensioni estere
-- Certificato di Pensione estera, Periodo lavorato e luogo